



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro -

Il Giudice unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 22.1.2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°11280\2024 r. g. lav. e vertente

TRA

Federazione UIL Scuola RUA in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli avv.ti D. Naso e L. Molvetti in virtù di procura in calce

Ricorrente

E

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

Convenuta

NONCHE'

Agenzia per la Rappresentanza Negoziiale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

Intervenuta

NONCHE'

FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA FLC CGIL in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to I. Barsanti Mauceri in virtù di procura in calce

Intervenuta

NONCHE'

CISL SCUOLA E FORMAZIONE in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to M. Riommi in virtù di procura in atti

Intervenuta

NONCHE'



CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI - CISL FSUR in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to M. Riommi in virtù di procura in atti

Intervenuta

NONCHE'

ANIEF Associazione Professionale e Sindacale in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli avv.ti W. Miceli e F. Ganci in virtù di procura in atti

Intervenuta

NONCHE'

SNALS CONFSAL in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to G. Nunziata in virtù di procura in atti

Intervenuta

OGGETTO: accertamento dei diritti alle prerogative sindacali ed ammissione alla contrattazione collettiva integrativa

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso del 20.3.2024 la Federazione UIL Scuola RUA esponendo che in data 6.12.2022 la ricorrente aveva sottoscritto la parte economica ccnl comparto istruzione e ricerca 2019\2021, che aveva proseguito nell'esercizio delle relazioni sindacali, che non aveva sottoscritto la parte normativa in data 18.1.2024, che per l'effetto era stata esclusa dall'informazione, dal confronto e dalla partecipazione alla contrattazione collettiva integrativa, che Aran con risposta del 6.12.2022 aveva espresso positivo alla ammissione al negoziato a livello di istituto scolastico dell'organizzazione sindacale Anief che aveva firmato il ccnl parte economica a prescindere se la trattativa fosse relativa alla parte economica o normativa, che tale parere ha determinato la relativa prassi per il seguente anno, che la Federazione ricorrente era stata esclusa dall'informazione di cui all'art.5 ccnl 2019\2021 per effetto del quale tale diritto era riservato ai titolari della contrattazione integrativa individuati, ai sensi dell'art. 30, nei soggetti firmatari del ccnl, che la disposizione è stata reiterata all'art.6 in tema di confronto, che l'esclusione



della ricorrente dai diritti all'informazione ed al confronto è illegittima per violazione dei principi costituzionali di libertà di organizzazione sindacale, che l'Aran con nota del 10.1.2024, in contraddizione con la precedente nota richiamata, ha affermato che ai fini della contrattazione collettiva integrativa occorre convocare "le organizzazioni che hanno sottoscritto il presente contratto, ovvero il ccnl 19.1.2024, tra le quali non è ricompresa la Federazione UIL Scuola Rua", aveva chiesto anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c. di accertare il diritto ad essere titolare delle prerogative sindacali relative all'informazione e al confronto nonché ad essere ammessa alla contrattazione collettiva integrativa con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito eventualmente con la disapplicazione degli artt. 5,6, 30 ccnl comparto istruzione e ricerca 2019\2021, vinte le spese.

Si era costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito eccependo che la Federazione ricorrente non ha sottoscritto in data 18.1.2024 la versione definitiva del ccnl, che la versione sottoscritta in data 18.12.2023 deve considerarsi superata dalla versione definitiva, che i pareri espressi dall'Aran non hanno carattere vincolante, che gli enti conservano discrezionalità nelle relative decisioni, che le circostanze addotte a fondamento del "periculum in mora" sono generiche e chiedendo il rigetto delle domande, vinte le spese.

A seguito di ordinanza emessa ai sensi dell'art.700 c.p.c. in data 29.4.2024 con la quale, in parziale accoglimento dell'istanza cautelare della Federazione UIL Scuola RUA, era stato dichiarato il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto, è intervenuta Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) deducendo: che sussiste la legittimazione dell'Aran ad intervenire nel giudizio ai sensi dell'art.63 bis d.lgs.n.165\2001, che non sussiste il diritto della ricorrente ad essere ammessa alla contrattazione integrativa, che non poteva essere disapplicata la norma contrattuale che riserva il confronto e l'informazione alla RSU e



ai sindacati firmatari del CCNL, in quanto informazione e confronto sono gli istituti della partecipazione che il legislatore rinvia espressamente al CCNL (artt.9 e 42 co.7 d.lgs.n.165), che la mancata previsione di un vincolo nel D. Lgs. n. 165/2001, al contrario di quanto effettuato per la contrattazione integrativa, per l'individuazione dei soggetti titolari degli istituti relativi alla partecipazione sindacale conferisce alle parti negoziali autonomia nella regolamentazione della materia potendo le stesse liberamente decidere come organizzare dette modalità relazionali e a quali soggetti indirizzarle, che le parti con il CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 non hanno voluto modificare la disciplina contenuta nel CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, che tutti i precedenti contratti erano accomunati dalla previsione che i relativi istituti fossero riservati alla RSU e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL vigente, che in tutti i CCNL stipulati nella stagione negoziale 2016/2018, in analogia a quanto operato nelle precedenti stagioni contrattuali, i soggetti titolari della contrattazione integrativa, dell'informazione e del confronto coincidono; ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Sono intervenute le associazioni sindacali in epigrafe indicate deducendo: che sussiste la qualità di litisconsorti necessarie delle oo.ss. medesime con conseguente violazione dell'art.102 c.p.c., che la contrattazione collettiva prevale sulle norme di legge che regolano il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti per effetto dell'art.2 d.lgs. n.75\2017 con le eccezioni previste dal successivo art.40, che è legittimo il ccnl 18.1.2024; hanno chiesto di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Federazione Gilda Unams e, nel merito, di respingere le domande con vittoria di spese.

La Federazione ricorrente ha insistito nelle conclusioni già rese eccependo, altresì, l'inammissibilità dell'intervento delle associazioni sindacali e di Aran, l'insussistenza del litisconsorzio necessario.



Il Ministero convenuto ha reiterato le eccezioni e conclusioni già formulate nella precedente fase.

Preliminarmente va affermata l'inconfigurabilità del litisconsorzio necessario con riferimento alla posizione della associazioni sindacali intervenute atteso che la controversia, pur avendo ad oggetto l'accertamento incidentale dell'eventuale illegittimità per violazione di norme imperative delle clausole del ccnl comparto Istruzione e ricerca 2019\2021 parte normativa sottoscritto in data 18.1.2024 relative all'esclusione delle associazioni non firmatarie dalla contrattazione collettiva integrativa nonché dall'informazione e dal confronto, non involge alcuna posizione giudica suscettibile di essere fatta valere in via autonoma facente capo alle associazioni sindacali che tale ccnl hanno sottoscritto con conseguente validità della decisione pronunciata su istanza della associazione ricorrente e nei confronti del Ministero datore di lavoro convenuto tenuto al riconoscimento del diritto sindacale eventualmente accertato.

Va conseguentemente respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della Federazione Gilda Unams ulteriore firmataria del ccnl.

Alle associazioni intervenute in qualità di enti sottoscrittori del contratto collettivo va riconosciuto il diritto ad intervenire nel presente giudizio in qualità di soggetti aventi interesse all'accertamento della validità delle medesime clausole da esse concordate con la controparte datoriale.

Sempre in via preliminare va riconosciuta la facoltà di intervento volontario all'ARAN nel presente giudizio non già ai sensi dell'art. 63 bis d.lgs. n.165\2001, che riconosce tale facoltà all'Aran nelle "controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi" né per effetto dell'art. 64 nel quale è ugualmente presupposta la pendenza di una controversia individuale di lavoro. La presente controversia, invero, non attiene a singolo rapporto



di lavoro pubblico avendo ad oggetto la validità di alcune clausole del ccnl richiamato relative alle forme di partecipazione sindacale con la conseguenza che la legittimazione ad intervenire volontariamente di Aran va riconosciuta non già al fine di garantire la corretta interpretazione delle clausole medesime, delle quali è contestata la originaria validità, bensì quale titolare dell'interesse giuridicamente rilevante all'accertamento della legittimità delle clausole contrattuali in qualità di ente negoziatore per conto del Ministero datore di lavoro.

Nel merito, preso atto della rinuncia al capo di domanda relativo all'ammissione alla contrattazione collettiva integrativa, quanto alle disposizioni del ccnl 18.1.2024 che disciplinano i diritti sindacali all'informazione ed al confronto esse vanno disapplicate nella parte in cui limitano l'accesso a tali diritti ai soggetti sindacali "aventi titolo" individuati in "quelli titolare della contrattazione integrativa".

Se, come già osservato, l'individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione collettiva integrativa è rimessa al livello della contrattazione nazionale per effetto dell'art.43 d.lgs. n.165 cit., non trova legittimazione in alcuna norma di legge la limitazione del riconoscimento dei diritti di informazione e confronto ai medesimi soggetti sindacali firmatari del ccnl.

Premesso che per effetto dell'art. 5 co.2 d.lgs. n.165 cit. "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9", tale ultima norma prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi



nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione”.

I limiti all’oggetto della contrattazione collettiva specificamente individuati all’art. 5 co.2 richiamato sono ribaditi con l’art.40 co.1 d.lgs. n.165 cit. laddove si dispone “Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie ... oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9”; con tale disposizione trova ancora una volta conferma la non assimilabilità degli ambiti della contrattazione collettiva rispetto agli spazi riconosciuti in via esclusiva alle ulteriori forme di partecipazione sindacale mediante le quali trova esplicitazione l’esercizio dell’attività sindacale precluso in termini di contrattazione collettiva nelle materie individuate all’art.5 co.2.

Si osserva, altresì come all’art.40 co.3 d.lgs.n.165 cit. è demandata alla contrattazione collettiva la disciplina della “struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi” e non già l’accesso ai diversi livelli di partecipazione sindacale. **Inoltre, l’interpretazione letterale dell’art.9 d.lgs. n.165 cit. induce a ritenere che alla contrattazione collettiva sia attribuita la disciplina non già dell’informazione e delle ulteriori forme di partecipazione sindacale in termini di individuazione dei requisiti di ammissione alle stesse bensì delle sole modalità di esercizio e di realizzazione della partecipazione sindacale; l’utilizzo dei termini “modalità” con riferimento agli istituti della partecipazione sindacale e “disciplina” degli istituti medesimi è in evidente contrasto con il pure prospettato potere delle parti sociali di esclusione di taluna delle associazioni sindacali dotate dei requisiti di rappresentanza dagli istituti di partecipazione sindacale mediante l’individuazione di condizioni di accesso non previste dalla legge.**

Tale interpretazione trova conferma nell’art. 5 dell’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il persona dei comparti delle pubbliche



amministrazioni laddove, in conformità con la disposizione di legge richiamata, è attribuito ai CCNL di comparto la facoltà di "disciplinare le modalità con le quali la r.s.u. può esercitare in via esclusiva i diritti di partecipazione ed informazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dal d.lgs. n.165\2001". Deve ribadirsi che solo con il ccnl del 18.1.2024 viene espressamente individuata la titolarità della contrattazione integrativa quale condizione per l'ammissione agli istituti di partecipazione sindacale dell'informazione e del confronto laddove nel precedente ccnl di settore del 6.12.2018 era presente il generico riferimento ai "soggetti sindacali"; la circostanza, poi, che le parti sociali con la nuova intesa abbiano inteso limitare espressamente la partecipazione sindacale alle associazioni firmatarie del contratto integrativo concorre ad escludere che già la precedente formulazione potesse interpretarsi in senso limitativo della ammissione agli istituti di partecipazione sindacale.

Ancora,

Va, poi, rilevata l'inconferenza del richiamo alle pronunce della Suprema Corte operato dalle associazioni sindacali intervenute con riferimento alla legittimità del criterio della rappresentatività quale condizione per l'accesso alla contrattazione collettiva nel pubblico impegno privatizzato; tale principio, invero, rimane estraneo all'oggetto della presente controversia nel quale non si fa questione del difetto di rappresentatività dell'associazione sindacale ricorrente - la quale, al contrario, è caratterizzata da rilevante indice di rappresentatività tanto da essere ammessa alla contrattazione collettiva - bensì della legittimità dell'esclusione della associazione medesima dalle forme di partecipazione sindacali diverse dalla contrattazione integrativa per effetto della mancata sottoscrizione del ccnl.

Alla luce degli artt. 5 co.2 e 9 d.lgs. n.165 cit. non può ritenersi legittimo escludere dall'informazione e dal confronto i soggetti sindacali non firmatari del ccnl subordinando tali diritti, che costituiscono strumento prioritario di esercizio



dell'attività sindacale, alla titolarità della contrattazione collettiva integrativa.

Il riferimento a quest'ultima è, inoltre, palesemente improprio se si considera che i diritti di informazione e confronto non sono certo limitati alle materie oggetto di contrattazione integrativa (artt.5 co.5 e 6 co.1, 30 co.9 - 10) bensì, in quanto "presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti" (informazione) e "modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione al fine di consentire ai soggetti sindacali...di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare (confronto), rendono effettivo l'esercizio dell'attività sindacale in termini di partecipazione alle scelte organizzative dell'ente.

Come già rilevato, inoltre, l'interlocuzione con le associazioni sindacali nella fondamentale materia dell'organizzazione del lavoro, sottratta alla contrattazione collettiva, è garantita esclusivamente con le ulteriori forme di partecipazione( art.5 co.2 d.lgs. n.165 cit.).

In conclusione, previa disapplicazione degli artt. 5 e 6 del ccnl comparto istruzione e ricerca 2019\2021 nella parte in cui le forme di partecipazione sindacale dell'informazione e del confronto sono riservate ai soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva, deve dichiararsi il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto.

In ragione del parziale accoglimento avuto riguardo alla decisione sulle questioni preliminari ed in considerazione, altresì, della novità delle questioni trattate, le spese del presente giudizio e della fase cautelare sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie la domanda e, per l'effetto, previa disapplicazione degli artt. 5 e 6 del ccnl comparto istruzione e ricerca 2019\2021 nella parte in cui le forme di partecipazione sindacale dell'informazione e del confronto sono riservate ai soggetti



sindacali titolari della contrattazione collettiva, dichiara il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio e della fase cautelare.

Roma 22.1.2025

Il Giudice

